

**COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA**

**PROVINCIA DI VERONA**

**REGOLAMENTO  
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 22.12.2011

**Modificato con deliberazione consiliare n. 49 del 29/11/2019**

## INDICE

Articolo 1	Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2	Istituzione dell'imposta.....	3
Articolo 3	Presupposto dell'imposta.....	3
Articolo 4	Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari.....	3
Articolo 5	Esenzioni .....	4
Articolo 6	Misura dell'imposta.....	4
Articolo 7	Obblighi di dichiarazione.....	5
Articolo 8	Versamenti.....	5
Articolo 9	Disposizioni in tema di accertamento.....	5
Articolo 10	Sanzioni.....	6
Articolo 11	Riscossione coattiva.....	6
Articolo 12	Rimborsi.....	6
Articolo 13	Pubblicazione.....	7
Articolo 14	Finalità dell'imposta.....	7
Articolo 15	Disposizioni transitorie e finali.....	7

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento sulla disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2.11.2011, il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Articolo 2**

### **Istituzione dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di San Zeno di Montagna.
3. L'imposta di soggiorno si applica per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
4. L'imposta di soggiorno non sarà applicata qualora il relativo gettito non rimanesse interamente ai Comuni in forza di provvedimenti legislativi o amministrativi di Stato, Regioni o Province.

## **Articolo 3**

### **Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla legge regionale in materia di turismo) situata nel territorio del Comune di San Zeno di Montagna.

## **Articolo 4**

### **Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari**

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di San Zeno di Montagna che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

## **Articolo 5 Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i minori fino al 14° anno compreso;
  - b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
  - c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
  - d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
  - e) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo ;
  - f) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
  - g) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
  - h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
  - i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
  - j) i soggiornanti nei rifugi montani/alpini.
  
2. L'esenzione di cui ai punti b), e c) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

## **Articolo 6 Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo, come dall'allegato A.
  
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.
  
3. Ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

## **Articolo 7 Obblighi di dichiarazione**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di San Zeno di Montagna sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e

delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I relativi strumenti pubblicitari saranno predisposti a cura e a spese del Comune di San Zeno di Montagna in più lingue.

2. Il gestore della struttura ricettiva trasmette all'Ufficio Tributi del Comune di San Zeno di Montagna, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di competenza, il numero dei pernottamenti imponibili e di quelli esenti, specificando il relativo periodo di permanenza, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima nonché eventuali ulteriori informazioni utili al fine del computo della stessa.
3. La documentazione di cui al comma precedente dovrà essere trasmessa tramite l'apposito portale telematico predisposto dal Comune di San Zeno di Montagna.
4. E' compito dei gestori delle strutture ricettive ritirare presso il Comune gli strumenti pubblicitari da quest'ultimo predisposti per effettuare la registrazione al portale telematico.

### **Articolo 8 Versamenti**

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di San Zeno di Montagna.
2. Nel caso in cui l'ospite si rifiuti di versare l'imposta il gestore deve far compilare apposita autodichiarazione e trasmetterla, entro 5 giorni lavorativi, al Comune. Qualora l'ospite si rifiuti di compilare l'autodichiarazione, la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse nel mese di riferimento a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di competenza, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal Comune o con altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale.
4. Nel caso in cui il versamento di cui al comma precedente sia inferiore ad euro 12,00 è possibile cumularlo con i mesi successivi, fino al raggiungimento della somma minima di euro 12,00 ma, in ogni caso, il versamento va effettuato entro e non oltre il 16 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

### **Articolo 9 Disposizioni in tema di accertamento**

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazioni delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
  - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## **Articolo 10**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/ bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Articolo 11**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

## **Articolo 12**

### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di San Zeno di Montagna da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la

compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile del Settore Tributi.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dodici.

### **Articolo 13** **Pubblicazione**

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data della sua esecutività.

### **Articolo 14** **Finalità dell'imposta**

1. Il gettito dell'imposta deve essere finalizzato ad interventi turistici, attività di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazioni turistiche.
2. Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, il Sindaco potrà istituire una Commissione paritetica e decentrata composta da due rappresentanti della Giunta e da un membro per ogni associazione di categorie interessate dall'imposta presenti sul territorio comunale. Tale commissione si dovrà riunire almeno due volte l'anno in occasione della programmazione della spesa e del resoconto economico.

### **Articolo 15** **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento, così come modificato, si applicano a decorrere dal 01.01.2020;
2. La giunta comunale definirà con proprio provvedimento ogni anno la misura dell'imposta.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'Ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296.